

ECC.MO TAR CAMPANIA

RICORSO CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI URGENTI

Per la Dott.sa **Angelina La Mura**, nata a Gragnano il 09.10.1972 ed ivi residente alla ss per Agerola, 147, c.f. LMRNLN72R49E131J, rapp.to e difeso, g.m. in calce al presente ricorso, dall'Vincenzo Fiengo (FNGVCN80A04H892T), e con lo stesso elettivamente domiciliata in Cercola (Na) alla Via Riccardi, 133 (*teifax 081.7331616 - email avv-fiengovin@libero.it. pec (avv.vincenzofiengo@pec.it).*

- *ricorrente* -

CONTRO

Regione Campania in nome del Presidente l.r.p.t. domiciliato per la carica in Via Santa Lucia, 81 Napoli, **C.F. 80051460634** c/o **pec: Campania protocollo.generale@pec.cr.campania.it**; rappresentata, domiciliati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma» 00186, alla Via dei Portoghesi 12, pec: ags.rm@mailcert.awocaturastato.it

- *resistentie* -

nonché nei confronti

Del dott. De pasquale Giuseppe nato a Salerno, il 01.01.1961 e residente in Bellizzi c/o **pec: depasquale.giuseppe@pec.ordinemedicisalerno.it**;

Quest'ultimo quale controinteressato in quanto utilmente posizionato in graduatoria e titolare di interessi e diritti potenzialmente confliggenti con quelli a tutela dei quali l'odierno ricorrente propone gravame.

Ai fini della declaratoria dell'illegittimità, previa sospensiva e quindi per l'annullamento:

1) del [Decreto Dirigenziale n. 47 del 17.12.2021 "Approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva per la Medicina Generale anno 2021 e del relativo elenco degli esclusi."](#) (pubblicato sul BURC n. 117 del 20.12.2021);

2) del [Decreto Dirigenziale n. 38 del 4.11.2021 "Approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale provvisoria dei Medici di Medicina Generale anno 2021"](#) (pubblicato sul BURC n. 107 del 8.11.2021);

3) **Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 29 del 30.12.2020** "Graduatorie regionali 2021 della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta - Approvazione protocollo

metodologico e avvio della procedura per la presentazione delle domande online di inclusione su piattaforma informatica SINFONIA.” - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 251 del 30.12.2020;

4) del bando **processi verbali redatti dalle competenti Commissioni giudicatrici ed in particolare delle schede di valutazione** dei singoli concorrenti ivi inclusa del ricorrente nonché delle modalità di applicazione dei criteri di valutazione dei singoli titoli vantati dai concorrenti ivi incluso il ricorrente;

5) **delle graduatorie di merito** scaturite per effetto della procedura de qua; di ogni atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi:

6) **del punteggio complessivo erroneamente riconosciuto alla ricorrente, pari a 10,80;**

PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55

C.P.A.

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna ricorrente di essere utilmente inclusa nella graduatoria definitiva degli aspiranti incarichi –anno 2021, con il punteggio legittimamente spettante sulla base dei titoli posseduti;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto di parte ricorrente alla rettifica del punteggio assegnato, con conseguente attribuzione in suo favore, di quello legittimamente spettante ai fini dell'utile inclusione nella graduatoria gravata;

tutto ciò in seguito alle ragioni qui di seguito riportate.

PREMESSA

La Regione Campania ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. prevede la predisposizione di graduatorie annuali da utilizzare per l'assegnazione degli incarichi di Medicina Generale e ne disciplina le modalità attuative. Visto il Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 29 del 30.12.2020 “Graduatorie regionali 2021 della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta - Approvazione protocollo metodologico e avvio della procedura per la presentazione delle domande online di inclusione su piattaforma informatica SINFONIA.”, la ricorrente in data 20.01.2021

prot. n. 2021/1272 procedeva a giusta domanda (allegata in atti) per l'inserimento e l'aggiornamento della Graduatoria Regionale dei Medici di Medicina Generale anno 2021, nei termini e nelle modalità richieste. Con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 38 del 4 novembre 2021 – pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 107 del 8.11.2021 - veniva approvata e pubblicata la graduatoria regionale provvisoria dei Medici di Medicina Generale anno 2021 e il relativo elenco degli esclusi. Altresì, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del suddetto Decreto n. 38/2021 i medici interessati potevano presentare istanza motivata di riesame della propria posizione in graduatoria attraverso il “Sistema Gestione Domande Online per MMG e PLS” della piattaforma informatica SINFONIA; L'Ufficio competente valutava le istanze pervenute nei modi e nei termini previsti comunicava l'esito dell'istruttoria ai diretti interessati, attraverso la stessa piattaforma informatica Sinfonia.

A seguito di verifiche d'ufficio venivano rettificati gli errori materiali riscontrati, laddove l'Amministrazione effettuava controlli a campione in base agli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dai medici che hanno presentato domanda di inclusione in graduatoria.

Pertanto sulla base dell'attività istruttoria veniva predisposta la graduatoria regionale definitiva della Medicina Generale anno 2021 (depositata in atti) e l'elenco degli esclusi. Come rilevabile dalla graduatoria definitiva pubblicata sul Burc della Regione Campania del 20.12.2021, *all'odierna ricorrente dott. Angelina La Mura, veniva attribuita la posizione 1625 con punteggio 10.80.*

La ricorrente, all'esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria del 4.11.2021, presentava, in data 13.11.2021 (prot. n.2021/7019) giusta istanza motivata di riesame della propria posizione in graduatoria (allegato depositato in atti).

La dott. La Mura, nell'istanza suindicata ricostruiva i titoli di servizio assunti nell'anno 2020 di seguito specificati:

- Attività di medico di assistenza primaria convenzionato, con incarico provvisorio (cod.reg. n. 08353/9) prestata dal 14.07.2020 al 31.12.2020 azienda Napoli3Sud;
- Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria nell'ambito di un'utenza superiore alle 100 unità e per periodi non inferiori a giorni 5

consecutivi, come specificato nell'istanza di riesame qui da intendersi reiterata e trascritta;

- Attività di medico di continuità assistenziale con incarico provvisorio dal 01.01.2020 al 31.01.2020, per un numero di ore paria 124 presso l'azienda Napoli3sud;
- Attività di medico di continuità assistenziale con incarico provvisorio dal 01.07.2020 al 31.07.2020 per un numero di ore pari a 180 presso l'azienda Napoli3sud;

Pertanto l'odierna ricorrente chiedeva l'attribuzione per l'anno 2020 di un punteggio pari a 3,00 maggiore al 1,80 attribuito nella graduatoria provvisoria.

La Regio Campania con nota del 16.11.2021, respingeva l'istanza di riesame, deducendo..." ai sensi del comma 5 dell'art. 16 dell'ACN vigente, le attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di formazione specifica in medicina generale non sono valutabili. Inoltre, come chiarito anche dalla SISAC con parere prot. . 847 del 10.-12.2013, il termine del periodo formativo coincide con il momento di conseguimento del titolo. Avendo lei dichiarato di aver conseguito il titolo di formazione il 26.06.2020, sono ritenuti validi, ai fini del calcolo del punteggio, i titoli di servizio successivi a tale data....pertanto la sua istanza non può essere accolta..." .

La dott. La Mura, con giusta nota del 17.11.2020 rigettava la reiezione dell'istanza di riesame senza avere però alcun riscontro.

Nello specifico, la ricorrente ha partecipato al corso di formazione in medicina generale per il triennio 2016/2019.

Come da documentazione medica depositata in atti, nel giugno dell'anno 2017 quest'ultima veniva dichiarata gravida, con la presunta data del parto del nascituro, fissata il 10.02.2018.

La dott. La Mura frequentava regolarmente il corso di formazione sino alla data del 31/01/18 (Gennaio dell'anno 2018) e di poi in data 12.02.2018 partoriva. Il giorno 1.03.2018, riprendeva regolarmente il corso di formazione, ma alla fine dello stesso mese, veniva obbligata dalla Responsabile del Coordinamento CFMMG, a presentare istanza di astensione obbligatoria per maternità, istanza che non aveva presentato in quanto la ricorrente, era stata ammessa al corso in sovrannumero (Laurea ante 1991) e

non godeva pertanto di alcuna borsa.

In palese violazione di legge, La dott. La Mura, fu costretta a sospendere la frequenza del corso nonché tutte le attività di tirocinio presso i distretti sino alla data del 1.06.2018 quando rientrò dal periodo di maternità.

Per motivi organizzativi relativi al Coordinamento del Corso, la ricorrente recuperava le ore di formazione perse durante la maternità, nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2020 e solo a giugno 2020 quando ormai da oltre tre mesi aveva completato il corso l'amministrazione, reiteratamente sollecitata, fissava il colloquio finale per l'abilitazione che veniva riconosciuta alla data del 26.06.2020.

Orbene la dott. La Mura dal mese di gennaio 2020 al mese di Giugno 2020 (come da certificazione allegata alla domanda) ha svolto attività di sostituzione del medico di assistenza primaria svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni consecutivi, **e pertanto nell'istanza di riesame chiedeva il riconoscimento del punteggio pari a 0,20 per ogni mese maturato per un totale di 1,20 (sei mesi),**

La Regione, rigettava la richiesta sostenendo che tale servizio fosse stato svolto durante il corso di formazione. E' chiaro che tale lettura fattuale è da considerarsi illogica laddove il Corso di Formazione si era concluso a Novembre 2019 e solo nel primo trimestre del 2020 la ricorrente era stata impegnata nel recupero delle ore, mentre per motivi certamente non imputabili alla dott. La Mura solo a fine giugno 2020 veniva fissato il colloquio conclusivo del corso. Con tale interpretazione di fatto la ricorrente veniva danneggiata e penalizzata due volte rispetto ai suoi colleghi che avevano svolto e perfezionato il corso a dicembre 2019.

Infatti, l'odierna ricorrente, era stata costretta all'astensione obbligatoria per maternità, non prevista per i corsisti in soprannumero e senza borsa e di poi chiaramente svantaggiata rispetto ai colleghi nella valutazione del servizio maturato ai fini della graduatoria impugnata laddove lo slittamento della conclusione del corso sino a giugno 2020 la limitava per un intero semestre.

Ma vi è di più, la ratio della norma, appare chiara, il servizio che non può essere valutato è quello certamente svolto nel triennio di durata del corso, in quanto durante quel periodo è prevista una chiara incompatibilità di legge ma certamente non è questa la fattispecie che ha caratterizzato il percorso dell'odierna ricorrente.

Quest'ultima durante il recupero delle ore di formazione ha legittimamente svolto il servizio e addirittura dal mese di aprile 2020, sino a giugno 2020, il servizio è stato svolto quando il corso era ormai stato completato. La norma generale, certamente non può essere estesa a tale fattispecie trattandosi di ore di recupero dovute ad un legittimo impedimento della ricorrente e soprattutto all'inerzia dell'amministrazione precedente che da marzo 2020 solo a giugno ha fissato la data per l'esame conclusivo del corso.

Nonostante la ricorrente, con giusta istanza di riesame aveva argomentato la sua legittima richiesta di rivalutare la sua posizione riconoscendo un ulteriore punteggio pari a 1,20 per i sei mesi di servizio prestati (0,20 per 6), con decreto dirigenziale del 17.12.2021 n. 47 oggi impugnato, la Regione Campania pubblicava sul Burc del 20.12.2021, la graduatoria regionale definitiva per la Medicina Generale anno 2021 e il relativo elenco degli esclusi, attribuendo alla dott.sa Angelina La Mura in modo definitivo la posizione **1625 con punteggio 10.80 e rigettando pertanto la sua istanza di riesame.**

E' evidente, da un'analisi degli atti, rilevare una condotta illegittima della P.A. precedente che ha erroneamente attribuito il punteggio all'odierna ricorrente.

Infatti attribuendo il giusto punteggio, la dott.sa La Mura, risulterebbe collocata alla posizione 1566 con un punteggio pari a 12,00 e pertanto in una posizione molto più alta in graduatoria rispetto a quella attualmente assegnata (1625). Anche nel caso fosse riconosciuto alla ricorrente solo il servizio svolto nei mesi di aprile , maggio e giugno 2020 quando il recupero delle ore al corso di formazione era concluso, a quest'ultima andrebbero attribuiti ulteriori 0,60 per un punteggio **definitivo in graduatoria pari a 11,40.** E' chiaro che in vista delle prossime assegnazioni la ricorrente è palesemente penalizzata.

Sulla scorta di tali inoppugnabili circostanze, la parte ricorrente è costretta a ricorrere a codesto Onde Tribunale per i seguenti motivi:

Diritto

1) Sulla giurisdizione del G.A.

Va innanzi tutto rilevato che la presente controversia è rimessa alla cognizione del Giudice Amministrativo laddove il ricorrente pone una serie di censure attinenti alle modalità generali di accesso alla graduatoria scaturente dal concorso, correlate alle linee

fondamentali di organizzazione degli uffici e non solo alla determinazione di un diritto oggettivo laddove la tutela sostanziale del diritto si qualifica non solo nel riconoscimento del diritto di accesso in graduatoria bensì nella sostanziale immissione nella graduatoria con la necessità di atti modificativi ed organizzativi della stessa in capo alla pubblica amministrazione. In tal senso per fattispecie si è espresso anche il Consiglio di Stato con diverse sentenze ed in particolare con la n. 201600558 depositata in data del 09.02.2016 (Sesta Sezione) e n. 201600953 depositata in data 08.03.2016 (Sesta Sezione) nonché in ultimo con ordinanza cautelare n. 01241/2016 depositata in data 08.04.2016 (Sesta Sezione). Infatti proprio il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in subiecta materia (rectius, in giudizi inerenti la formazione della graduatoria degli aspiranti agli incarichi di cui è causa) ha dichiarato che l'analisi della controversia spetta al Tribunale Amministrativo..." in sede di formazione della graduatoria di aspiranti agli incarichi, che dà luogo all'espressione di giudizi in ordine alla riconduzione o meno dei titoli prodotti dai candidati nelle diverse categorie individuate dal bando, nell'attribuzione del relativo punteggio e nell'eventuale espressione dei giudizi di equipollenza, con esercizio di una potestà valutativa a fronte della quale emergono situazioni di diritto soggettivo perfetto dell'interessato all'inserimento nella graduatoria ed all'attribuzione di un determinato punteggio. A fronte della regola di riparto della Giurisdizione dettata dalla Corte di Cassazione SS.UU. , nella sua funzione regolatrice delle competenze di tutti gli organi, ordinari o speciali, che esercitano funzioni giurisdizionali, in accoglimento dell'appello va annullata la sentenza impugnata ed il ricorso va rimesso al T.A.R. per la Lombardia, sede Milano, per la decisione di merito" (così, Cons. Stato, sentenza n. 3244 del 27.06.2014). Difatti come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in giudizi come quello che ci occupa, occorre distinguere "fra la fase finalizzata all'approvazione delle graduatorie per il conferimento ai medici in convenzione di incarichi di zone carenti o di guardia medica, da quella successiva di costituzione del rapporto di natura professionale con l'Azienda sanitaria ", dovendosi riconoscere " nel primo caso la giurisdizione del giudice amministrativo e, nel secondo , quella del giudice ordinario" (cfr.ex multis, Corte di Cassazione , SS.UU., N. 8087 DEL 2 APRILE 2007;n. 3231 del 18.02.2004; n. 901 del 14.12.1999. Risulta, in altri termini, soggetto al scrutinio di legittimità non l'atto di natura privatistica con il quale si conferisce l'incarico, bensì il

procedimento amministrativo ad esso prodromico che si compendia negli atti di valutazione degli aspiranti. (di recente, Consiglio di Stato, Sez, III, SENT. 6.02.2015, N.611). Il dedotto pregiudizio, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, non è altro che conseguenza diretta di un palese difetto di istruttoria posto in essere da parte resistente;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 comma 5 dell'ACN 2020-Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 97 cost. - eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

Come anticipato, ogni anno la Regione, ai sensi dell'art. 15 del Vigente A.C.N., consente agli aspiranti medici specialistici di presentare domanda di inclusione nelle graduatorie per accedere ad incarichi ambulatoriali.

Come specificato dalla legge, i medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascuna delle attività di cui all'art. 13 (graduatorie di settore), predisposte annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanità. Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle graduatorie. Gli Accordi regionali possono inoltre prevedere la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività disciplinate dal presente Accordo. Le graduatorie hanno validità di un anno a partire dal 1 gennaio dell'anno al quale sono riferite, decadono il 31 dicembre dello stesso anno, e sono utilizzate comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell'anno di validità delle graduatorie di settore medesime. La domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del medico, mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati, sulla base dell'Allegato A1 del presente Accordo. Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle domande integrative, viene predisposta la graduatoria regionale relativa all'anno in corso, con modalità operative definite nell'ambito degli accordi regionale.

I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie di cui al comma 1, devono

possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:

a) iscrizione all'albo professionale;

b) essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente,

come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.

Ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all'Assessorato alla sanità della Regione, o ad altro soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall'autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. La domanda è unica ed in essa è indicata la richiesta di inclusione da parte del medico in una o più graduatorie di settore.

Altresì il comma 5 dell'art.13 richiamato, ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

L'accordo prevede, che medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale di settore dell'anno precedente deve presentare, per l'anno in corso, con la domanda integrativa di cui all'Allegato A1, l'autocertificazione della iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.

Orbene, la ricorrente dott. La Mura, era già iscritta nella graduatoria regionale per l'anno 2020 con punteggio 9,00, e ricorrendone tutti i presupposti di legge suindicati, chiedeva con giusta domanda presentata nelle modalità e nei termini richiesti, l'aggiornamento del punteggio depositando l'autocertificazione relativa ai titoli ed al servizio svolto nell'anno 2020.

Orbene, come esplicitato in premessa, la ricorrente aveva certificato sei mesi di attività di sostituzione relativa a quella riconosciuta dall'art. 16 titolo II lettera b **“attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche**

se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi dell'art. 37 sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c..." e per cui viene riconosciuto per ciascun mese complessivo il punteggio di 0,20.

Nella determinazione del punteggio, l'amministrazione resistente, non riconosceva tale servizio svolto in quanto avvenuto prima della conclusione del corso. Tale scelta appare illogica ed immotivata ma soprattutto dettata da un errore di fatto nonché di istruttoria.

Il comma 5 dell'art. 13 infatti stabilisce che ai fini della determinazione del punteggio sono valido per la graduatoria sono valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, e non fa alcun riferimento alla conclusione del corso di formazione di medicina generale. Appare chiaro ed evidente che il servizio della ricorrente sia stato svolto nei termini indicati dal comma 5 art. 13 laddove il servizio è stato svolto da gennaio a giugno 2020 e pertanto entro il termine del 31.12.2020. L'errore in cui è caduta la commissione valutatrice, è altresì evidente laddove quest'ultima nella reiezione dell'istanza di riesame richiama il comma 5 dell'Art. 16 che nulla recita in merito nonché il parere n. 847 del 10.12.2013 che individua il momento di conclusione del corso di medicina generale indicandolo nell'espletamento del colloqui finale. Orbene, probabilmente, la P.A. resistente, voleva fare riferimento all'art. 16 comma 4 che così recita..." I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. *Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili...*".

La P.A. resistente, richiamando tale motivazione, è certamente incorsa in errore, laddove il richiamato art. 16 trova la sua applicazione legittima in un quadro di prassi laddove durante il corso triennale i corsisti non possono svolgere attività di servizio e pertanto quest'ultime non vengono riconosciute ai fini del punteggio. Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto il servizio, nell'anno 2020 laddove il Corso di Medicina era riferito al triennio 2016/2019 e durante l'anno 2020 solo per il primo trimestre a recuperato delle ore di formazione poiché era stata costretta a chiedere l'astensione obbligatoria per la maternità. Il Corso poi veniva completato con il colloquio di giugno solo per inerzia della regione ma sin dal mese di marzo 2020, la dott. La Mura aveva completato il recupero delle ore. Ma vi è di più, certamente il riconoscimento del punteggio è relativo allo svolgimento effettivo di un servizio che caratterizza ulteriormente la formazione e il

curriculum stesso del medico ed è questa la ratio della norma da cui poi scaturisce il riconoscimento di un punteggio ai fini della graduatoria.

E' evidente che la P.A. procedente, **con una sottesa disparità di trattamento**, abbia intrapreso un percorso lesivo dei criteri logici di razionalità ed univocità ledendo la posizione giuridica della ricorrente che ha svolto il servizio a cui la legge riconosce un punteggio oltre il triennio previsto per la conclusione del corso di formazione dove di fatto opera una incompatibilità di legge nelle more del corso.

Risultano, pertanto, apprezzabili al giudice amministrativo “ quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo, così da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella scelta dai soggetti più idonei” cfr (Cons.Stato, Sez.VI n. 6084; Sez II, sent.n. 1102 del 12 febbraio 2020)

Alla luce di tutto quanto suindicato, si può certamente dedurre che il punteggio assegnato al ricorrente è gravemente inficiato dai vizi citati di manifesta contraddittorietà e illogicità e in quanto tale meritevole di revisione con l'attribuzione del punteggio relativo al servizio svolto nella misura di 0,20 per ogni mese.

Quantomeno alla ricorrente spetta, senza alcuna perplessità, il riconoscimento del punteggio per il periodo di sostituzione relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020, mesi in cui il corso era terminato e quantificato in 0,60 (0,20*3).

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Il ricorrente ha interesse all'annullamento della procedura impugnata. Richiede, inoltre, in conformità della sentenza del Consiglio di Stato 2935/2014, che laddove il Giudicante ritenga non più utile (o sufficiente) per il ricorrente l'annullamento degli atti impugnati, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, sanzionare l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa (tra l'altro già accertato nella vicenda in questione) attraverso la condanna al risarcimento del danno ingiusto mediante l'adozione del relativo provvedimento di attribuzione in favore dell'odierna ricorrente del punteggio legittimamente spettante in virtù dei titoli posseduti e del servizio svolto, ai fini dell'utile inserimento nella graduatoria definitiva dei medici di Medicina Generale anno 2021, nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento subito e

subendo, con interessi e rivalutazione come per legge;

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

L'esistenza del fumus boni iuris risulta comprovata dalle considerazioni che precedono.

Sussistono anche le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta della misura cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'ingiusta penalizzazione di parte ricorrente nella graduatoria in esame anche in prossimità dei prossimi incarichi che verranno di qui a poco attribuiti.

La lesione alla sfera giuridica della ricorrente è, infatti, cagionata dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato, per nulla rispettoso dei criteri tassativamente stabiliti dal vigente Accordo Collettivo Nazionale.

La dott.sa La Mura, infatti, a causa di un'inedita interpretazione dell'accordo e della conseguente assegnazione del punteggio per il servizio prestato, molto inferiore rispetto a quello realmente spettante (1,20), si trova collocata in una posizione deteriore e ogni giorno trascorso dalla pubblicazione pregiudica irreparabilmente la possibilità di ambire ad un incarico per l'anno 2022, laddove ad oggi con l'attribuzione del giusto punteggio (12,00) poteva già vedersi attribuito un incarico.

In subordine, laddove dal collegio, venga riconosciuto il solo servizio svolto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, periodo in cui il corso era certamente concluso, il punteggio di ulteriore 0,60 attribuirebbe alla dott. La Mura un punteggio nella graduatoria finale pari di 11,40 comunque superiore e nettamente migliorativi a quello riconosciuto in modo errato. Infatti nelle prossime chiamate per l'assegnazione degli incarichi in entrambi i casi la ricorrente risulterebbe meglio collocata in graduatoria.

Ed invero, trattandosi di graduatorie soggette ad aggiornamento annuale, qualora non si procedesse alla sospensione dei provvedimenti impugnati, la ricorrente si ritroverebbe a dover attendere la decisione di merito e il ricorso risulterebbe, in altri termini, proposto inutilmente. Solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'odierna ricorrente di essere destinataria di un incarico, senza particolare aggravio per la resistente, che piuttosto conformerebbe la propria condotta al supremo principio del buon andamento, La reiezione della domanda cautelare determinerebbe, viceversa, il

sostanziarsi di un pregiudizio grave ed irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale.

ISTANZA EX ART, 41 C.P.A.

Qualora il collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente ex art, 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

P.T.M.

Si chiede che l'ecc.mo Tribunale disattesa ogni contraria istanza, voglia accogliere le domande proposte in epigrafe.

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazioni del ricorso per pubblici proclami, nonché ordinare all'amministrazione i processi verbali finalizzati all'esame dei titoli e del servizio maturato per l'attribuzione del punteggio.

In via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinando all'amministrazione di adottare tutti gli atti necessari ai fini dell'attribuzione in favore della dott. Angelina La Mura del punteggio per titoli e servizio legittimamente spettante, così da consentirle di essere utilmente inclusa nella corretta posizione nella graduatoria definitiva impugnata con il punteggio pari a 12,00 e/o in subordine con il punteggio pari a 11,40, punteggio sempre migliorativo;

nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, ed includere parte ricorrente nella graduatoria de qua con il punteggio legittimamente spettante;

nel merito e in subordine, condannare parte resistente al risarcimento del danno

per perdita di chance e delle relative somme, con interesse e rivalutazione, come per legge, nonché alla refusione delle spese legali sostenute da parte ricorrente;

Con vittoria delle spese da distrarre in favore del difensore che si dichiara antistatario.

Ai sensi del T.U., spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad euro 650,00, segue foliaro di deposito;

Cercola d.p.

Avv. Vincenzo Fiengo